

di Niccolò Figundio

Titolari effettivi alla prova della trasparenza

Svizzera e Italia al lavoro per adeguare i propri ordinamenti alle nuove esigenze di trasparenza per il contrasto al riciclaggio

Negli ultimi anni, la trasparenza della titolarità effettiva di società ed altri enti è divenuta un tema centrale nel diritto europeo e internazionale, in risposta alle crescenti esigenze di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In questo contesto, Italia e Svizzera rappresentano due modelli in evoluzione: da un lato, l'Italia ha già introdotto un registro centralizzato dei titolari effettivi, pur tra difficoltà applicative e tensioni con la tutela della privacy; dall'altro, la Svizzera si appresta a compiere un passo decisivo verso un sistema analogo, superando l'attuale regime basato su registri interni alle società. Un breve confronto tra i due ordinamenti consente di cogliere criticità, convergenze e prospettive future di un ambito normativo in rapido sviluppo.

1. La situazione italiana

1.1. Evoluzione normativa

Nel contesto italiano, la disciplina in discorso si iscrive nel più ampio



quadro degli sforzi intrapresi dall'Unione europea sulla strada della trasparenza, sulla scorta delle Raccomandazioni elaborate dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI). Tale sforzo si è concretizzato, sin dai primi anni Duemila, attraverso le c.d. direttive antiriciclaggio (AML) dell'Unione Europea, recepite in Italia principalmente dal Decreto legislativo n. 231 del 2007.

Nello specifico, il tema della trasparenza dei titolari effettivi si sviluppa a livello europeo con la IV Direttiva

antiriciclaggio (2015) e la V Direttiva (2018). A tali fini, viene imposto agli Stati membri di istituire a livello nazionale un registro dei titolari effettivi di società e trust, così come di garantirne un certo livello di accessibilità. Il quadro è stato ulteriormente sviluppato nel 2024 con un nuovo pacchetto antiriciclaggio europeo (comprensivo della VI Direttiva AML), che incide anche sui meccanismi di accesso e gestione delle informazioni relative ai titolari effettivi.



Svizzera e Italia al lavoro per adeguare i propri ordinamenti alle nuove esigenze di trasparenza per il contrasto al riciclaggio

L'Italia ha recepito internamente tale disciplina con vari provvedimenti, tra i quali in particolare un decreto ministeriale del 2022¹, stabilendo i principi in tema di comunicazione, accesso e consultazione del registro in discorso. In termini estremamente riassuntivi, le imprese dotate di personalità giuridica (es. S.p.A., S.R.L., etc.), nonché - a talune condizioni - altre persone giuridiche private (es. fondazioni) e i trust sono tenuti a identificare i rispettivi "titolari effettivi", come definiti secondo diversi criteri. Per le società, ad esempio, "titolare effettivo" è la persona fisica che detiene una partecipazione diretta o indiretta (tramite, es. società controllate o fiduciarie) superiore al 25% del capitale, oppure il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell'assemblea ordinaria dei soci, oppure anche che esercita un'influenza dominante sulla società in

ragione di vincoli contrattuali.

1.2. Stato dell'arte

L'implementazione del registro dei titolari effettivi in Italia ha incontrato difficoltà significative soprattutto nella fase attuativa. A fronte del menzionato quadro normativo, l'avvio operativo del sistema è stato rallentato da numerosi ricorsi amministrativi. In particolare, alcune categorie professionali e operatori economici (es. Assofiduciaria, associazione di categoria delle società fiduciarie italiane) hanno contestato diversi aspetti della disciplina, tra i quali gli obblighi di comunicazione e, soprattutto, il regime di accesso ai dati contenuti nel registro. Questo contenzioso ha condotto alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti attuativi in più occasioni, creando un clima di incertezza giuridica e impedendo la piena operatività del registro. A ciò si è aggiunto l'impatto di una sentenza della Corte

di Giustizia dell'Unione europea del 2022², che ha dichiarato incompatibile con i diritti fondamentali l'accesso pubblico generalizzato ai dati sui titolari effettivi, costringendo anche il legislatore e le autorità italiane a rivedere l'impianto originario. Il sistema italiano risulta quindi formalmente istituito ma ancora caratterizzato da numerose incertezze. Il registro esiste presso il Registro delle Imprese e gli obblighi normativi sono delineati, ma permangono incertezze operative legate in particolare agli adeguamenti necessari per conformarsi al diritto europeo sulla protezione dei dati personali. In particolare, il nodo principale riguarda il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela della privacy, che ha condotto a una significativa restrizione - e in parte sospensione - dell'accesso alle informazioni, oggi limitato ai soggetti qualificati e ancora oggetto di riassetto normativo.

2. La situazione in Svizzera

2.1. Contesto attuale

Specialmente nel corso degli anni Dieci del Duemila, anche la Svizzera è stata interessata da un notevole sforzo verso una maggiore trasparenza delle strutture societarie, sempre nella prospettiva del contrasto al riciclaggio di denaro. Sulla scorta delle citate Raccomandazioni GAFI, si è provveduto - tra gli altri provvedimenti - a una prima implementazione del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO) in materia di obblighi di identificazione dei cosiddetti "beneficiari economici" delle partecipazioni societarie.

Infatti, dal 1° luglio 2015 il diritto svizzero (artt. 697j ss. CO) prevede

che chi acquisisce almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto in una società (in particolare SA non quotate e SAGL) deve comunicare alla società stessa l'identità del soggetto "avente economicamente diritto" (o *beneficial owner*) sulla partecipazione. Tale soggetto è la "persona fisica per la quale, in definitiva, agisce" l'azionista. Qualora l'azionista sia una persona giuridica o una società di persone, dovrà essere comunicata l'identità di ogni persona fisica che controlla l'azionista.

Posto questo obbligo di comunicazione in capo agli azionisti, ne deriva un altro per la società partecipata, la quale deve tenere un elenco degli aventi economicamente diritto. Tale registro, tuttavia, non è pubblico e accessibile da parte dei terzi, ma solo alla società partecipata e, in alcuni casi, alle autorità pubbliche. Il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione comporta, per gli azionisti, effetti negativi sui loro diritti societari (che vengono sospesi) e patrimoniali (che decadono), sino all'avvenuta comunicazione.

Il regime in discorso, nonostante le positive premesse, è stato però ritenuto insufficiente, in termini di efficacia, da parte del GAFI stesso.

2.2. Nuova legislazione

In questo contesto, nell'autunno 2025 il Parlamento svizzero ha adottato la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull'identificazione dei titolari effettivi (LTPG). Inoltre, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione il progetto della relativa ordinanza di esecuzione (OTPG) tra le autorità svizzere competenti e le associazioni di settore.

La nuova legislazione impone estesi

obblighi alle persone giuridiche di diritto privato svizzero, a determinate persone giuridiche e altri enti giuridici di diritto estero, nonché ai trust. Tali obblighi comprendono, in particolare, l'identificazione dei titolari effettivi, la raccolta e l'aggiornamento continuo dei loro dati personali, nonché la comunicazione tempestiva al nuovo registro degli aventi economicamente diritto (definito "registro per la trasparenza"), gestito in forma centralizzata dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). Il registro per la trasparenza è accessibile esclusivamente alle autorità competenti (tra le quali – è bene notarlo – le autorità competenti in materia di assistenza amministrativa fiscale) e alle persone e istituzioni soggette alla Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD). Queste ultime possono accedervi nella misura in cui i dati sono necessari all'adempimento dei loro obblighi di diligenza.

In caso di violazioni ripetute agli obblighi da essa sanciti, la LTPG prevede misure quali la sospensione dei diritti societari e patrimoniali o il rifiuto di iscrizioni nel registro fondiario. Inoltre, le violazioni intenzionali possono comportare sanzioni penali, con multe di importo considerevole.

Nella prospettiva italiana, il sistema attualmente vigente, pur allineato nelle intenzioni agli standard eu-

ropei, non ha ancora raggiunto una piena maturità applicativa e richiede ulteriori chiarimenti e stabilizzazione a livello normativo e amministrativo. Tuttavia, solo pochi giorni fa (il 10 marzo 2026), il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo per il recepimento della VI Direttiva, disciplinando in particolare l'accesso al Registro dei titolari effettivi. Lo schema è attualmente all'esame del Parlamento italiano. Si prospettano, dunque, importanti novità nel corso dei prossimi mesi.

D'altro canto, in Svizzera, la procedura di consultazione relativa alla LTPG si è conclusa il 30 gennaio 2026. L'entrata in vigore della legge e della relativa ordinanza è prevista per la seconda metà del 2026.

Si può dunque concludere che il percorso verso la trasparenza dei "titolari effettivi", in entrambi gli Stati, è prossimo a una fase di consolidamento. Le società ed altri soggetti interessati, perciò, dovranno prestare particolare attenzione all'evoluzione normativa dei prossimi mesi.

* *Il presente contributo si riferisce allo stato al 20 marzo 2026.*

¹ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 11 marzo 2022, n. 55.

² CGUE, sentenza del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20).